

(N. 2022)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ONOFRIO, BOMPIANI, DEL NOCE,
RUFFILLI e VIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1986 *

Programma straordinario di interventi per Roma capitale

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dall'immediato dopo guerra, nel quadro delle profonde trasformazioni socio-economiche connesse alla ricostruzione, al processo di industrializzazione del Paese e al conseguente trasferimento di grandi masse di lavoratori dal Sud agricolo alla ricerca di una occupazione nei settori edilizio-industriale e terziario, Roma ha rappresentato nella direzione Nord il primo traguardo e il primo tentativo di dare una soluzione a tali problemi.

È stata questa la causa della sua accelerata ed abnorme espansione edilizia attorno al nucleo centrale carico di storia e di tradizioni, che ha travolto i deboli vincoli posti dalla pianificazione urbanistica, comunque, all'epoca culturalmente valida e successivamente aggiornata con provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici.

Risultarono per altro insufficienti non soltanto le risorse finanziarie localmente disponibili per far fronte alle nuove esigenze di insediamenti residenziali e produttivi ma

anche quelle offerte, per sviluppare tali settori, dalla legislazione statale.

All'epoca il problema centrale era il risanamento dei borghetti mentre, per le ragioni in parte indicate, si andava sviluppando in modo preoccupante il fenomeno delle borgate abusive.

Ora deve aprirsi una nuova fase che consenta di rompere l'attuale situazione di emarginazione ed insufficienza della città rispetto ai suoi ruoli aggiuntivi di capitale della Repubblica, centro universale della cristianità e sede di grandi istituzioni internazionali, con possibilità, in prospettiva, di accentuare in modo rilevante questo suo ruolo di prestigio e di interesse per tutto il Paese.

Occorre in primo luogo dare corso al completamento delle strutture portanti di un piano regolatore che, per altro, in linea con un processo di deurbanesimo e di decentramento industriale più accentuato al Nord ma che interesserà anche il Centro-Sud, ha già drasticamente ridotto pesi direzionali e re-

sidenziali nelle zone di espansione e che quindi si presta agevolmente a recepire le istanze di associazione nel progetto di « Roma capitale » che vengono, motivatamente, da molti comuni dell'area metropolitana.

È urgente, pertanto, poter operare per realizzare, in raccordo con le direzioni di sviluppo a livello urbano ed extra urbano, alcuni obiettivi fondamentali per la razionalizzazione e la riqualificazione del territorio oltrechè per la tutela ambientale, quali il sistema direzionale orientale ed una efficiente rete di trasporto pubblico articolata su una struttura portante costituita da linee ferroviarie a servizio urbano, linee metropolitane, corsie preferenziali protette, attrezzature di scambio tra mezzi pubblici e mezzi privati, sì da rendere il sistema realmente competitivo con il mezzo privato e quindi suscettibile di incrementare sensibilmente l'utenza e più in generale di migliorare la mobilità sia attraverso i mezzi pubblici che quelli privati.

Il ruolo che svolge o meglio che potrà svolgere la città di Roma richiede altresì altri interventi indicati nella mozione unitaria approvata dalla Camera dei deputati, quali: la sistemazione organica degli edifici del Parlamento e del Governo; l'attuazione del programma relativo alla città giudiziaria; la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale; la qualificazione ed ulteriore specializzazione dell'Università e dei centri di ricerca esistenti; la riorganizzazione delle attività aeroportuali, portuali e cantieristiche del litorale; una dotazione adeguata di strutture fieristiche e congressuali che tenga conto sia delle possibilità di utilizzazione di quelle già esistenti sia delle necessarie integrazioni da localizzare tenendo conto delle previsioni del piano regolatore e delle esigenze più generali dell'area metropolitana di Roma.

La complessa tematica della programmazione, finanziamento e coordinata attuazione dell'insieme delle opere che dovrebbero caratterizzare il progetto di « Roma capitale » impone il ricorso ad una strumentazione giuridica sperimentata, flessibile al punto di poter soddisfare le esigenze nuove ma ri-

spettosa dell'assetto delle esistenti competenze istituzionali.

È altresì necessario che il centro propulsivo sia idoneo ad attivare le procedure occorrenti alla definizione particolareggiata degli oggetti del programma, che si assuma la responsabilità della messa in opera dei meccanismi realizzativi e, ove occorra, della gestione, anche per conto di altre amministrazioni, di alcune delle opere programmate.

In tale contesto occorre assicurare la partecipazione diretta alla predisposizione del programma e all'attuazione degli interventi delle amministrazioni locali direttamente interessate, secondo il riparto delle competenze in materia di assetto del territorio. Trattandosi poi di un progetto di rilevanza e di interesse nazionale deve essere infine assicurato il ruolo proprio al Parlamento oltrechè al Governo.

Il disegno di legge intende realizzare le modalità e gli obiettivi sinteticamente accennati attraverso la seguente articolazione.

Articolo 1: competenza del comune, della provincia di Roma e della regione Lazio a formulare entro sei mesi il programma straordinario di interventi e di opere pubbliche anche non di competenza comunale o regionale con poteri di intervento sostitutivi in caso di mancato adempimento.

Articolo 2: la proposta di programma è trasmessa al Presidente del Consiglio che adotta il programma straordinario per Roma capitale su deliberazione del Consiglio dei Ministri e sulla base di relazioni integrative dei Ministri dei lavori pubblici, trasporti, beni culturali e ambiente previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'approvazione del programma costituisce, ove necessario, variante di piano regolatore ed è vincolante per le amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 3: l'attuazione del programma è diretta e coordinata dal commissariato straordinario per Roma capitale costituito dal sindaco di Roma e dai presidenti della regione e della provincia nonché dal Ministro dei lavori pubblici che lo presiede.

Articolo 4: sono previste modalità per dare attuazione al programma attraverso una

migliore e più coordinata utilizzazione delle amministrazioni competenti nonchè, ove opportuno, attraverso convenzioni con università, professionisti o imprese che diano le migliori garanzie dal punto di vista qualitativo e di rispetto dei tempi assegnati.

Articolo 5: vengono definiti i rapporti tra il commissariato e le altre istituzioni interessate, dalla Presidenza del Consiglio alla Corte dei conti.

Articolo 6: è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 miliardi per gli anni finanziari 1986-1995 dei quali lire 25 miliardi per l'anno 1986 e lire 175 e 250 miliardi per il 1987 e il 1988 con copertura degli oneri per il triennio 1986-1988 mediante l'utilizzazione della voce riguardante gli interventi per Roma capitale del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comune e la provincia di Roma e la regione Lazio, d'intesa, formulano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di programma straordinario di interventi ed opere pubbliche, anche non di competenza comunale o regionale, con particolare riferimento alla viabilità, traffico e trasporti, nonchè al recupero urbanistico ed alla tutela ambientale, da realizzare nell'area metropolitana di Roma.

2. Alla formulazione della proposta di cui al comma 1 si perviene attraverso la richiesta congiunta del sindaco e del presidente della regione, secondo un ordine determinato da una scala prefissata di priorità, al soggetto competente, della disponibilità a realizzare l'intervento o l'opera. Qualora non venga dato assenso nei trenta giorni successivi alla richiesta, la competenza è trasferita al commissariato di cui al successivo articolo 3. Se l'opera è indispensabile alla realizzazione di altri interventi, l'importo ad essa destinato è portato in ampliamento dell'ambito della proposta.

3. Degli assensi è data immediata comunicazione al commissariato straordinario al fine di predisporre la progettazione ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2.

1. La proposta di programma è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, che adotta il programma straordinario per Roma capitale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, e sulla base di una relazione, anche integrativa, dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente e del recepimento delle indicazioni degli organi costituzionali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il programma equivale, ove necessario, a variante di piano regolatore, dichiarazione di urgenza e pubblica utilità e i progetti di massima in esso richiamati non necessitano di alcun parere, nulla osta ed autorizzazione richiesti da amministrazioni o enti sulla base delle disposizioni vigenti.

3. Il programma è vincolante per le amministrazioni pubbliche interessate, che sono tenute ad adottare tutti gli atti necessari alla sua attuazione, oltre che, ove del caso, alla realizzazione dell'opera o dell'intervento con le procedure di cui all'articolo 3 e a valere sui fondi loro assegnati.

Art. 3.

1. L'attuazione del programma da parte dei singoli soggetti costituzionalmente competenti è diretta e coordinata dal commissariato straordinario per Roma capitale, istituito dalla presente legge con effetto dalla sua entrata in vigore, costituito dal sindaco di Roma, dai presidenti della provincia di Roma e della regione Lazio e dal Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, su deliberazione del commissariato, può adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione legislativa in ordine alla realizzazione degli interventi e prevedere, tra l'altro, l'affidamento, anche diretto, in concessione unitaria di fasi integrate di attuazione del programma, in luogo delle varie amministrazioni competenti, allo scopo di unificare ed accelerare i procedimenti.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, su deliberazione del commissariato, provvede altresì alla ripartizione dei fondi ed alla loro assegnazione ai soggetti competenti.

Art. 4.

1. Il commissariato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici e può avvalersi della collaborazione di ogni amministrazione pubblica.

2. Le funzioni di segreteria generale sono svolte dalla direzione generale per il coor-

dinamento territoriale, cui può essere distaccato personale delle amministrazioni coinvolte nel programma con ordinanza del presidente del commissariato.

3. La segreteria generale ha, tra l'altro, il compito preliminare di promuovere o predisporre la progettazione di massima delle opere comunicate ai sensi dell'articolo 1, ai fini del loro inserimento nella proposta, o presso le amministrazioni competenti, ovvero, nel caso sia opportuno, a fini di accelerazione, attraverso convenzioni con università, professionisti o imprese che garantiscano qualità di progettazione e rispetto dei tempi assegnati.

4. La segreteria è altresì tenuta ad istituire, sulla base di criteri fissati con ordinanza, organi collegiali di direzione lavori, disponendo dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di dirigenti tecnici delle varie amministrazioni anche non statali, nonché di professionisti, tenuti a riferire, inoltre, sul loro operato alla Corte dei conti, ai fini del successivo articolo 5.

5. La segreteria organizza periodicamente conferenze di attuazione, convocando tutti i soggetti coinvolti dalla realizzazione del programma, al fine di verificarne l'andamento, individuarne le difficoltà e formulare proposte di ordinanza nonché ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5.

1. Il commissariato riferisce trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari, al comune, alla regione, alla provincia ed alla Corte dei conti, che è tenuta, oltre ad esercitare il controllo successivo sugli atti, ad effettuare referti in corso d'esercizio alle competenti Commissioni parlamentari a cadenza trimestrale, con particolare riferimento all'attività contrattuale del commissariato e degli altri soggetti, alle direzioni dei lavori e alla osservanza delle convenzioni da parte dei concessionari, nonché a formulare indicazioni per l'ottimizzazione delle procedure.

Art. 6.

1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 5.000 miliardi per la realizzazione del programma straordinario di cui alla presente legge negli anni finanziari dal 1986 al 1995, dei quali lire 25 miliardi per il 1986, da utilizzare prioritariamente per la strutturazione della segreteria generale del commissariato e per le progettazioni, e lire 175 e 250 miliardi per il 1987 e 1988, da iscrivere in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

2. Alla copertura dell'onere per il triennio 1986-1988 si provvede con l'utilizzazione della voce « Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia » del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, e relativa proiezione ai fini del bilancio triennale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.